

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.2.2005

REGOLAMENTO

SERVIZIO TRASPORTO

PERSONE

IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

MOTORIA PERMANENTE

ART. 1) OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità dei cittadini collegnesi, in situazione di disabilità motoria permanente, al fine di promuovere la loro più ampia partecipazione alla vita nella comunità locale.
- 2) Sono previste le seguenti due alternative possibilità, rientranti nelle fattispecie previste dal "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13 marzo 1995:
 - a) concessione di buoni taxi o di servizio di trasporto mediante mezzi attrezzati.
 - b) concessione di contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per adeguamento mezzo proprio o di un familiare, oppure contributo a titolo di rimborso spese per sostegno procurato a titolo personale.

ART. 2) UTENTI

Hanno diritto di accesso al Servizio "Trasporto persone in situazione di disabilità motoria permanente" i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadini collegnesi;
- 2) avere un'età superiore ad anni 16, ove non siano attivabili servizi di trasporto scolastico;
- 3) avere un'invalidità non inferiore al 74% ed essere dichiarati "non deambulanti o con gravi problemi di deambulazione" nel certificato rilasciato dalla competente A.S.L., in modo tale che il cittadino sia impedito nell'accesso e nella salita sui mezzi pubblici di trasporto
- 4) non fruire di contributi o di altri servizi a titolarità pubblica di trasporto (trasporto scolastico, servizi di trasporto per

centri diurni/riabilitativi) – condizione questa da dichiarare mediante autocertificazione;

5) essere in possesso di una dichiarazione I.S.E.E. aggiornata

ed inoltre, in caso di richiesta di contributo forfettario per adeguamento del mezzo di trasporto:

6) avere la documentazione attestante i costi sostenuti o il preventivo di spesa per gli adattamenti apportati o da apportare al veicolo proprio o di un familiare (installazione di pedana – elevatore, portellone scorrevole, agganci di sicurezza interni, sedili girevoli, ecc.).

ART. 3) FINALITA' E GRADUATORIA

1) Le seguenti finalità del servizio costituiscono ordine di priorità nella redazione della graduatoria di ammissione:

a) raggiungimento luogo di lavoro o di studio (compresi i corsi per il conseguimento di attestati/qualifiche professionali anche di durata inferiore all'anno);

b) altri motivi di mobilità (opportunità del tempo libero – raggiungere luoghi di degenza, ecc.)

2) A parità di punteggio sarà considerata la dichiarazione I.S.E.E., con precedenza al reddito inferiore.

3) La graduatoria ha validità annuale e viene approvata, con determinazione dirigenziale, dopo specifica istruttoria nell'ambito di una Commissione appositamente costituita, con la partecipazione di un Medico Legale incaricato su segnalazione dell'A.S.L..

4) La Commissione può richiedere integrazione di documentazione, volta a garantire completezza e trasparenza della procedura.

5) Il cittadino che ha beneficiato di un contributo per adattamento autoveicolo, non può partecipare al bando di

cui al presente regolamento per i successivi due anni consecutivi, essendo l'adattamento dell'autoveicolo un investimento durevole e di valore consistente.

ART. 4) PRESENTAZIONE E PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE

- 1) Ogni anno verrà pubblicato apposito Avviso Pubblico, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, al fine di informare la cittadinanza interessata del Servizio oggetto del presente Regolamento.
- 2) L'Avviso Pubblico dovrà contenere informazioni circa l'oggetto del servizio, i requisiti d'accesso, le modalità ed i termini di presentazione della domanda.
- 3) Il servizio ha la durata, di norma, di un anno solare.
- 4) Le domande ammesse in graduatoria un anno, possono essere confermate dal richiedente negli anni successivi, nel periodo previsto dall'Avviso Pubblico, in permanenza dei requisiti di accesso.
- 5) Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale eventuali modificazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

ART. 5) RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

- 1) L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente, con apposito provvedimento, il numero di corse su taxi o mezzo attrezzato da attribuire in riferimento alle comprovate esigenze degli utenti ed alle risorse a disposizione in bilancio.
- 2) Il Servizio coprirà in via prioritaria le esigenze del soggetto relative al trasporto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, riservando le rimanenti corse sul

totale di cui al precedente comma, per altre esigenze previste.

ART. 6) MODALITA' DELLA PRESTAZIONE A MEZZO TAXI O MEZZO ATTREZZATO

- 1) Il Beneficiario del servizio potrà usufruire di appositi taxi convenzionati con il Comune di Collegno, previo ritiro di buoni trasporto assegnati in conseguenza della redazione della graduatoria. All'atto dell'utilizzo i buoni trasporto devono essere correttamente compilati in ogni parte e debitamente firmati.
- 2) Per quei soggetti che non possono usare il taxi, a causa dell'impossibilità di un autonomo spostamento dalla carrozzella all'auto e/o costretti all'uso anche temporaneo di carrozzella, è possibile richiedere uno specifico servizio di trasporto mediante mezzi idonei in uso ad Associazioni di volontariato convenzionate con il Comune di Collegno.
- 3) L'utente, su entrambi i tipi di mezzi, può farsi accompagnare, senza ulteriore spesa, da una persona che dovrà viaggiare insieme all'utente dall'inizio alla fine della corsa.
- 4) La concreta erogazione del servizio avverrà mediante contatto diretto dell'utente con il fornitore della prestazione, individuato dal Comune di Collegno e con il medesimo appositamente convenzionato, per determinare orari, modalità e tempi del trasporto.
- 3) Ogni blocchetto contiene un numero di buoni pari all'importo pro-capite stabilito dall'apposito provvedimento, e secondo quanto stabilito in sede di Commissione Medico Legale.
- 4) Al momento dell'utilizzo dei Buoni Taxi ogni assegnatario sarà dotato di documento di riconoscimento.

ART. 7 CONCESSIONE CONTRIBUTO

- 1) In conseguenza della redazione della graduatoria viene altresì stabilito l'ammontare dei contributi alternativi al servizio di trasporto, disciplinato dal precedente articolo, a titolo di rimborso delle spese sostenute per adeguamento mezzo proprio o di un familiare, oppure a titolo di rimborso spese per sostegno procurato a titolo personale
- 2) L'importo del contributo sarà stabilito con apposito provvedimento ed erogato annualmente.
- 3) Per quanto attiene alla richiesta di contributo per adeguamento mezzo proprio o di un familiare, in alternativa alla/alle fatture per le spese sostenute, in sede di istanza è ammessa anche la presentazione di preventivi. In tal caso il cittadino è tenuto a documentare, a lavori eseguiti, le spese a consuntivo.
- 4) Per quanto attiene alla richiesta di contributo forfettario l'utente sarà tenuto a produrre apposita rendicontazione o dichiarazione sotto forma di autocertificazione delle spese sostenute per le forme di sostegno adottate a titolo personale.

ART. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, conformemente al D. Lgs. 196/2003 sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza della riservatezza e dei diritti dei cittadini.

ART. 9) CONTROLLI

- 1) Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate l'Amministrazione Comunale effettua controlli, così come previsto dalle disposizioni legislative in materia documentazione amministrativa.

- 2) In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione Comunale revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria ed attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

* * *